









PARCO NATURALE REGIONALE TEPILORA

DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA

N. 24_del _29 novembre 2021

Addì 29 novembre 2021, alle ore 16.00 a Bitti sulla piattaforma telematica Skype, si è riunita l'Assemblea del Parco Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

24. Dichiarazione di non detenzione di partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2020 ex art. 20 del D.Lqs. n. 175/2016 "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e ex art. 17 del D.C. n. 90/2014 censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020.

Presenti:

- Giuseppe Ciccolini: Presidente. Sindaco del Comune di Bitti;
- Martino Giovanni Sanna: Sindaco del Comune di Torpè;
- Salvatore Ruiu: Sindaco del Comune di Posada;
- Paolo Puddu: Vicepresidente, Rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna.
- Sonia Busia: sostituto del Direttore Servizio Territoriale FoReSTAS Nuoro;
- Francesco Murgia: Rappresentante della Provincia di Nuoro;
- Antonella Canu: Sindaco del Comune di Lodè;

Assenti i componenti:

Sono altresì presenti:













- Dott.ssa Marianna Agostina Mossa, Direttrice del Parco e di segretario verbalizzante;

Il Presidente illustra il punto all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA

Visti:

- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);
- L'art. 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisca le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni";

Tenuto conto che le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione del TUSP sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Verificato che

- l'Ente Parco deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dallo stesso ente, alla data del 31.12.2020, individuando quelle che devono essere alienate;
- devono essere alienate od oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni:
 - 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;













- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;











Vista la disciplina vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che art. 4 testualmente recita:

- 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.";











Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Considerato che non è necessario provvedere alla razionalizzazione delle partecipazioni possedute e, pertanto, non occorre procedere all'adozione di alcun piano;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, dal Responsabile del Servizio Economico –Finanziario (parere allegato all'originale del presente atto);

Considerato che questo codesto Ente non deteneva partecipazioni pubbliche, né in forma diretta, né indiretta, alla data del 31.12.2020;

Ritenuta la necessità di adempiere al disposto normativo attraverso apposito provvedimento di dichiarazione di assenza di partecipazioni, così come indicato sul portale MEF;

Tutto ciò premesso;

Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA













Di dare atto che l'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora al termine di una ricognizione effettuata a seguito di quanto previsto dalla normativa vigente relativa alla "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014)", al 31/12/2019, non era titolare di alcuna partecipazione pubblica né possedeva alcun rappresentante in organi di governo di altre società o enti. - di inoltrare la presente dichiarazione attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro; Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e di inviare copia del presente atto alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di provvedere alla regolare trasmissione della presente dichiarazione attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro (MEF);

Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il Presidente

Giuseppe Ciccolini

La Direttrice

Dott.ssa Marianna Agostina Mossa

Monone A. Mone

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA